

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 4/CG

La Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva, all'esito della Camera di Consiglio, pubblica il testo della decisione assunta nel procedimento esaminato nella riunione del 28 maggio 2014, avente per oggetto:

**DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. LIVIO PROIETTI, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEL C.R. LAZIO L.N.D., NONCHE' DEI SIGG.RI MASSIMO D'APOSTOLI, FRANCESCO ESPOSITO, VINCENZO IANNONE, FEDERICO TORELLA, CARLO CALABRIA, COMPONENTI DELLA MEDESIMA COMMISSIONE**

**(Nota n. 6211/1258pf12-13/SP/AM/blp del 29 aprile 2014)**

Con atto in data 29 aprile 2014 il Procuratore federale ha deferito al giudizio di questa Commissione il sig. Livio Proietti, presidente della Commissione Disciplinare del C.R. Lazio L.N.D., nonché i sigg.ri Massimo D'apostoli, Francesco Esposito, Vincenzo Iannone, Federico Torella, Carlo Calabria, componenti della medesima Commissione, per rispondere:

- il Proietti della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., con specifico riferimento a quanto disposto dagli artt. 2, comma 1, lettera a) e 3, comma 2, del Regolamento di disciplina degli organi della Giustizia sportiva di cui al C.U. N. 110/A pubblicato in Roma il 26 maggio 2008, essendo incorso in grave negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni di presidente dell'organo di giustizia sportiva del Comitato Regionale Lazio, consistita sia nell'aver attestato a verbale la presenza alla seduta del Rappresentante AIA sig. Fabrizio Nicolli, nonostante lo stesso fosse fisicamente assente al momento della riunione della Commissione, sia nell'aver giudicato un procedimento disciplinare senza la obbligatoria presenza del rappresentante A.I.A., così tra l'altro arrecando pregiudizio alla funzione dell'organo di giustizia sportiva da lui presieduto, la cui decisione veniva successivamente annullata dalla Corte di Giustizia Federale, in applicazione dell'art. 30, comma 7, del C.G.S. per vizio di composizione del Giudice, che nel caso di specie avrebbe appunto giudicato senza la necessaria presenza del Rappresentante AIA;

- I sigg.ri D'Apostoli, Esposito, Iannone, Torella e Calabria, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza, di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., con specifico riferimento a quanto disposto dagli artt. 2, comma 1, lettera a) e 3, comma 2, del Regolamento di disciplina degli organi della Giustizia sportiva di cui al C.U. N. 110/A pubblicato in Roma il 26 maggio 2008, essendo incorsi in grave negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni, per aver giudicato un procedimento disciplinare senza la obbligatoria presenza del rappresentante A.I.A. e per aver dichiarato non veridicamente al Collaboratore della Procura Federale, in sede di audizione nel procedimento 877pf12-13, che il Sig. Fabrizio Nicolli, era fisicamente presente nella riunione della Commissione Disciplinare Territoriale Lazio del 27/02/2013, così tra l'altro arrecando pregiudizio

alla funzione dell'organo di giustizia sportiva di cui facevano parte e la cui decisione veniva successivamente annullata dalla Corte di Giustizia Federale, in applicazione dell'art. 30, comma 7, del C.G.S. per vizio di composizione del Giudice, che nel caso di specie avrebbe appunto giudicato senza la necessaria presenza del Rappresentante AIA.

All'udienza del 28 maggio 2014 i rappresentanti della Procura federale hanno concluso chiedendo l'affermazione di responsabilità dei deferiti, con l'applicazione, per tutti, della sanzione della sospensione dalle funzioni per tre mesi; i deferiti hanno depositato una memoria e hanno negato la propria responsabilità, chiedendo il proscioglimento.

La vicenda trae origine dalla riunione della Commissione disciplinare territoriale del C.R. Lazio in data 27 febbraio 2013, nel cui verbale, sottoscritto dal presidente Livio Proietti e dalla segretaria Valentina Ilari, era riportata l'assistenza alla riunione stessa del rappresentante AIA Fabrizio Nicolli.

A seguito di ricorso per revocazione proposto dalla società A.S.D. Futbol Montesacro, risultata soccombente nel giudizio dinanzi alla Commissione territoriale che aveva accolto il reclamo della A.S.D. Pegaso, la Corte di giustizia federale dichiarava nulla la decisione impugnata, con rinvio degli atti alla Commissione territoriale in diversa composizione per una nuova decisione e disponeva la trasmissione degli atti a questa Commissione di garanzia.

La Corte di giustizia federale ha ritenuto *“fondato il primo motivo di ricorso con il quale è stata esperita una vera e propria actio nullitatis nei confronti della decisione della Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Lazio della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 162/LND del 28.2.2013 del predetto Comitato Regionale). L'actio nullitatis costituisce, come noto, un'azione di accertamento esperibile in ogni tempo avverso i provvedimenti giuridicamente inesistenti e non suscettibili, conseguentemente, di passare in giudicato; un rimedio che non può che ritenersi esperibile anche con riferimento alle decisioni assunte dagli organi della Giustizia Sportiva.*

*La Società ricorrente ha, infatti, denunciato un vizio della decisione (l'assenza del rappresentante A.I.A. alla seduta della Commissione Disciplinare Territoriale nel corso della quale è stata assunta la predetta decisione) che, ove sussistente, renderebbe la stessa del tutto inesistente.*

*Al proposito, questa Corte ritiene che l'art. 30, comma 7, C.G.S., a tenore del quale “Le Commissioni disciplinari giudicano con l'assistenza di un rappresentante dell'AIA con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica”, imponga la presenza del predetto rappresentante ai fini della assunzione delle decisioni da parte della Commissione disciplinare. Una presenza, vale la pena di evidenziarlo anche in ragione di quanto emerso all'esito degli accertamenti svolti dalla Procura Federale, che deve essere assicurata durante tutto lo svolgimento della seduta e soprattutto al momento della decisione e non essere, invece, limitata ai soli momenti in cui la Commissione disciplinare ha la necessità di interloquire con gli appartenenti all'Associazione Italiana Arbitri. L'art. 30, comma 7, C.G.S. attribuisce, infatti, al rappresentante A.I.A. le funzioni consultive in materia tecnico-agonistica ovvero il compito di fornire ai componenti della Commissione disciplinare quell'apporto sugli aspetti tecnico-agonistici che solo il predetto soggetto può fornire in ragione della sua particolare qualificazione.*

*Orbene, la Procura Federale ha verificato - con un grado di verosimiglianza che questa Corte ritiene più che sufficiente - che il sig. Fabrizio Nicolli, il giorno 27 febbraio 2013, non ha assistito la Commissione Disciplinare Territoriale del Lazio nel corso della riunione nella quale è stata assunta la decisione oggetto del presente giudizio; tale circostanza determina l'inesistenza della predetta decisione anche in considerazione del fatto che la stessa ha avuto ad oggetto la grave ed eccezionale determinazione (sospensione della partita) assunta dall'arbitro in occasione della gara Pegaso-Futbol Montesacro del 6.1.2013; circostanza, quest'ultima, che rendeva del tutto indispensabile l'assistenza del rappresentante A.I.A.”*

La Commissione ritiene che debba affermarsi la responsabilità di tutti i deferiti.

Quanto al presidente, va rilevato che a lui competono la disciplina delle riunioni (e, in primo luogo, l'accertamento della presenza dei soggetti tenuti a parteciparvi e che effettivamente vi partecipino), nonché la verifica del verbale redatto dal segretario e la conseguente sottoscrizione.

Nella specie, la responsabilità del presidente della Commissione si fonda, innanzitutto, sulla mancata conoscenza (o, comunque, sulla violazione) della disposizione del codice di giustizia sportiva che impone la presenza di un rappresentante dell'AIA, con funzioni consultive, in tutti i giudizi dinanzi alle Commissioni disciplinari; per l'osservanza di tale prescrizione occorre la effettiva partecipazione del rappresentante AIA alle riunioni e non è certo sufficiente – come sostenuto dalla difesa – la semplice presenza dello stesso nella sede del Comitato, a disposizione della Commissione, perché in tal modo, da un lato si tratterebbe di una presenza puramente virtuale e, dall'altro, si lascerebbe alla Commissione la piena discrezionalità di avvalersi o meno della collaborazione del predetto rappresentante.

Con riguardo al caso in esame, l'assenza del rappresentante AIA alla riunione in questione emerge chiaramente dagli accertamenti compiuti dalla Procura federale, secondo quanto disposto da questa Commissione e, prima ancora, dalla Corte di giustizia federale, la quale, con la decisione sopra riportata, che riveste l'autorità del giudicato, proprio su tale assenza – e sulla relativa verbalizzazione che indicava il Nicolli come presente – ha basato l'accoglimento del ricorso per revocazione.

Non è, pertanto, rilevante, in senso contrario, l'argomentazione difensiva con la quale si ipotizza la presenza del Nicolli almeno nella sede del Comitato, considerando priva di valore (in relazione alla distanza di Pomezia da Roma e al tempo necessario per coprirla) la “scheda cliente” della società MULTIGRAF di Pomezia, esibita dal predetto, relativa alla sua presenza in quella località (e non a Roma) nel giorno della riunione, e ciò innanzitutto perché essa è in contrasto con il giudicato della Corte di giustizia federale e poi perché non si rinviene – né è stato dedotto – nessun valido motivo per il quale il Nicolli avrebbe dovuto asserire e documentare il falso.

Né è condivisibile la deduzione con la quale si tenta di escludere la responsabilità in relazione ad una prassi risalente e costante, in virtù della quale “la partecipazione del rappresentante AIA si era caratterizzata per la sostanziale assenza dalle sedute anche per lunghi periodi” (cfr. memoria difensiva). Tale rilievo, men che rendere configurabile l'esclusione della responsabilità per il presidente, in certo senso la aggrava, sotto due profili: per aver dato per scontata la presenza del rappresentante AIA a tutte le sedute, come si evince dal fatto che il verbale risulta “prestampato” quanto alla presenza del Nicolli, mentre è compilato “a mano” con riferimento al presidente e ai componenti della Commissione; nonché per avere omesso di far presente agli organi competenti all'adozione dei necessari provvedimenti la situazione – sicuramente illegittima, come affermato dalla Corte di giustizia federale – che si veniva a determinare per effetto della (asserita) costante assenza del rappresentante AIA.

Per quanto concerne i componenti della Commissione, posto che essi sono estranei alla verbalizzazione della riunione, va tuttavia affermata la loro responsabilità in relazione alla ambiguità o, addirittura, alla non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di audizione personale ai rappresentanti della Procura federale, sia quanto alla partecipazione del Nicolli alla riunione in questione che circa la presenza dello stesso nella sede del Comitato.

Sulla base delle considerazioni che precedono deve ritenersi sussistente la responsabilità di tutti i deferiti: al riguardo, può convenirsi con le conclusioni della Procura federale, nel senso di escludere la intenzionalità ed ammettere, invece, la negligenza nel comportamento serbato dai medesimi. La Commissione ritiene, tuttavia, che le sanzioni da infliggere debbano essere graduate tra il presidente e i componenti.

Infatti, la responsabilità del presidente è indubbiamente più grave, in relazione a quanto in precedenza rilevato circa la sua competenza per la disciplina delle riunioni e la sottoscrizione dei verbali, oltre che al generale potere di sovraordinazione e di conseguente sorveglianza sull'andamento dell'ufficio. A tale riguardo – considerato che nel complessivo comportamento

dello stesso è ravvisabile la violazione dei principi di cui all'art. 1, comma 1, del codice di giustizia sportiva, in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 2, comma 1, lett. a, e 3, comma 2, del regolamento di disciplina per i componenti degli Organi della giustizia sportiva – la Commissione, tenuto conto del disposto dell'art. 4 del predetto regolamento, ritiene equo infliggere a Proietti Livio la sanzione della sospensione dalle funzioni per la durata di due mesi.

Quanto ai componenti della Commissione – D'Apostoli Massimo, Esposito Francesco, Iannone Vincenzo, Torella Federico e Calabria Carlo -, in ordine ai quali, mentre deve ammettersi la loro estraneità alla verbalizzazione, è addebitabile la violazione dei principi sopra richiamati, la Commissione ritiene equa, ai sensi del citato art. 4, l'applicazione della sanzione dell'ammonimento.

La Commissione, infine, dispone la trasmissione degli atti alla Lega Nazionale Dilettanti, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di propria competenza in ordine al comportamento della segreteria della Commissione, sig.ra Valentina Ilari, dipendente della Lega.

P. Q. M.

La Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva, visti gli artt. 2 comma 1, lett. a), 3, comma 2, e 4 del Regolamento di Disciplina per i componenti degli Organi di giustizia sportiva, dichiara Proietti Livio, D'Apostoli Massimo, Esposito Francesco, Iannone Vincenzo, Torella Federico e Calabria Carlo responsabili dell'illecito disciplinare ad essi contestato ed infligge al Proietti la sanzione della sospensione dalle funzioni per la durata di due mesi e agli altri la sanzione dell'ammonimento.

Dispone la trasmissione degli atti alla Lega Nazionale Dilettanti per l'eventuale adozione dei provvedimenti di propria competenza nei confronti di Ilari Valentina.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 AGOSTO 2014

IL PRESIDENTE  
(dott. Pasquale de Lise)